



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 29 MAR. 2017

Prot. n. 1-2291

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

-Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

e, p.c. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - U.L.

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate - **A.S. 2134**

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, già approvato dalla Camera dei Deputati l'11 novembre 2015 (*T.U. A.C. 1039 ed abb.*) ed alla relativa relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, predisposta e trasmessa dal Ministero della Giustizia.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel trasmettere copia della nota n. 45295 del 24 marzo 2017 con la quale il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha espresso il proprio parere al riguardo, si restituisce la citata relazione tecnica **negativamente verificata**.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

13465



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
27 MAR. 2017
Prot. n. <u>1-2233</u>

Roma, 24 MAR. 2017

All'Ufficio legislativo Economia  
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

Prot. n. 45295 /2017  
Entrata prot. n. 34880/2017  
Allegati:

OGGETTO: A.S. 2134 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia concernente il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si fa presente che la relazione tecnica si riferisce ad un testo per il quale è stata già chiesta la riformulazione dell'articolo 15 con le note n. 100154 dell'8 febbraio 2016 e n. 34959 del 10 marzo 2017, in quanto le disposizioni risultano già presenti nel nostro ordinamento giuridico e riportate all'articolo 1, commi da 192 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 - (per quanto concerne i commi da 1 a 7, il comma 11 e conseguentemente il comma 12, concernente la copertura finanziaria). La stessa relazione tecnica trasmessa fa riferimento a tale disposizione e alla sua successiva attuazione con DM interministeriale. Alla luce di tali considerazioni si ribadisce la necessità di riformulare l'articolo 15 espungendo i commi già approvati e modificando, conseguentemente, la relazione tecnica a corredo della proposta.

Peraltro, si rappresenta l'esigenza di sottoporre alla valutazione del Dipartimento delle Finanze le considerazioni svolte nella predetta relazione con riferimento agli articoli 20 e 29.

Si segnala, inoltre, che la predetta relazione tecnica non riporta gli articoli dal numero 16 al numero 19, per i quali si fa rinvio, per competenza di materia, al Ministero dell'Interno e all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Si rende, quindi, necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento nel suo complesso e integrata con il contributo di tutte le Amministrazioni coinvolte dal provvedimento in esame. A questo ultimo riguardo, è necessario che il testo della RT non riporti riferimenti relativi a valutazioni di singole amministrazioni (come ad esempio: *"Per quanto di competenza di questa Amministrazione"*).

Si richiede, pertanto, la predisposizione di idonea relazione tecnica, conformemente alle disposizioni di cui al citato articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010, recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.


La stessa dovrà, altresì, esplicitare le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

Infine, stante la complessità del provvedimento appare opportuna la predisposizione di una tavola di raffronto tra il provvedimento in esame e la normativa a legislazione vigente.

Per quanto sopra esposto, il parere sul provvedimento è subordinato all'acquisizione degli elementi sopra richiesti.

Per quanto riguarda la relazione tecnica, si restituisce la stessa negativamente verificata

Il Ragioniere Generale dello Stato





# *Ministero della Giustizia*

**GABINETTO DEL MINISTRO**  
**Area Economico-Finanziaria**

**A.S. 2134 "MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE"**

## **RELAZIONE TECNICA**

Il presente provvedimento introduce modifiche al Codice antimafia nella parte dedicata alle misure di prevenzione e ad altre disposizioni di legge vigenti. Tale modifiche interessano: la disciplina delle misure di prevenzione personali tra cui la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno; la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali; la normativa relativa all'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; la disciplina del codice relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; le disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; le modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; reca, infine, una serie di disposizioni di attuazione e transitorie.

Il testo è costituito da 32 articoli.

**ARTICOLO 1 (Soggetti destinatari).** La norma prevede la modifica dell'articolo 4 del codice, inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose e di numerosi reati contro la pubblica amministrazione. *Trattandosi di una mera estensione dei possibili destinatari della norma, dalla stessa non deriva alcun profilo di onerosità trattandosi di una modifica di carattere meramente procedurale;*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

**ARTICOLO 2** (*Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali*). La norma reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali ed interviene dettando una nuova previsione in ordine alla loro applicazione. Nello specifico si tratta di una nuova elencazione delle procedure da seguire nella fattispecie. *Al riguardo, si evidenzia come la norma assuma carattere meramente procedurale. L'espletamento delle attività connesse, per quanto di competenza di questa Amministrazione, potranno essere adeguatamente fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sulla missione 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*

**ARTICOLO 3** (*Impugnazione delle misure di prevenzione personali*). La norma introduce delle modifiche in tema di impugnazione delle misure di prevenzione personali, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato). *Per quanto di competenza di questa Amministrazione, non si rilevano profili di onerosità, avendo tale disposizione carattere meramente procedimentale.*

**ARTICOLO 4** (*Sorveglianza Speciale*). La norma dà luogo alla integrazione della parte del codice relativa a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza prevedendone la sospensione dell'esecuzione per il tempo in cui l'interessato sia sottoposto a detenzione per espiazione della pena con successiva verifica del tribunale, da effettuarsi anche d'ufficio, dopo un periodo di almeno due anni di detenzione, circa la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria. *Pur trattandosi di nuovi elementi di carattere temporale e procedurale in ordine al regime di sorveglianza speciale, comportanti adempimenti amministrativi relativi all'indagine sulla pericolosità sociale del prevenuto, si rappresenta che dalla norma in esame non si evincono profili di carattere finanziario per la parte di competenza di questa Amministrazione, per la quale si rinvia in relazione agli adempimenti d'indagine a quanto già enunciato all'articolo 2 della presente relazione.*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

**ARTICOLO 5** (*Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali*). La norma modifica la disciplina in materia di procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, viene previsto che il procuratore della Repubblica, con il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia, che saranno tenuti a dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sono stati disposti accertamenti personali o patrimoniali e di tenerlo costantemente aggiornato, assuma iniziative al fine di evitare che venga arrecato pregiudizio alle attività di indagine condotte in altri procedimenti. Ulteriori integrazioni di natura procedurale sono previste in relazione alle ipotesi di sequestro e confisca per equivalente. *Le nuove integrazioni previste rivestono carattere meramente procedurale e come tali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di indagini, in gran parte documentali, esse sono svolte il più delle volte attraverso l'interrogazione delle numerose banche dati disponibili; il disegno di legge che mira, quindi, ad ampliare il novero delle banche dati consultabili, in materia di indagini patrimoniali, consente alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ARTICOLO 6** (*Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali*). La norma apporta numerose modifiche di carattere precipuamente procedurale alla disciplina del procedimento di secondo grado in ordine alla impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali. *Al riguardo, trattandosi di modifiche meramente procedurali dalle stesse non deriva alcun effetto di carattere finanziario, ponendo a carico della parte interessata che ha proposto l'impugnazione le spese processuali relative al procedimento d'appello.*

**ARTICOLO 7** (*Revocazione della confisca*). La norma dà luogo ad alcune modifiche di ordine procedimentale, prevedendo che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e ss c.p.p. *Non derivano effetti di natura finanziaria trattandosi solo di modifiche dal carattere procedimentale. Dalla norma in esame, anzi, derivano risparmi sia a livello temporale che a livello*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*finanziario atteso che alla restituzione per equivalente è competente la Corte d'appello e non il Tribunale al quale non viene restituito il fascicolo processuale della confisca.*

**ARTICOLO 8 (Rapporti con sequestro e confisca).** La norma interviene sulla disciplina prevista nella ipotesi di sequestro e confisca di prevenzione disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale. *E' previsto un evidente snellimento della attività procedurale, consentendo la conferma del custode già nominato nel processo penale anche per i beni del proposto sottoposti al sequestro o alla confisca di prevenzione. Pertanto, si evidenzia che dalla disposizione non derivano effetti di natura finanziaria trattandosi solo di modifiche dal carattere procedimentale.*

**ARTICOLO 9 (Cauzione).** La norma introduce una modifica all'articolo 31 del codice in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto. In particolare, recependo la prassi giurisprudenziale, si prevede che il Tribunale possa "disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili". *La norma, pur introducendo la previsione di pagamenti rateali, assicura maggiori garanzie circa la riscossione dell'intero ammontare del credito vantato a titolo di cauzione, e pertanto la stessa è suscettibile di produrre maggiori introiti per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabili.*

**ARTICOLO 10 (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche).** La norma detta una nuova normativa in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende. In particolare, si prevede che l'amministrazione giudiziaria dei beni sia adottata per un periodo non superiore all'anno e che possa essere prorogata per ulteriori sei mesi e comunque per un periodo non superiore ai due anni. Altresì, viene prevista, da parte del tribunale, la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale solo in caso di impresa individuale è liquidato secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 177/2015 assimilando analogicamente la normativa relativa ai curatori fallimentari e in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e somme sequestrate e confiscate. Mentre, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario espleta i suoi compiti senza percezione di emolumenti ed è



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

legittimato ad esercitare tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto del provvedimento, così come tutti i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali nel caso di imprese esercitate in forma societaria. Al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, la norma contempla l'applicazione dei meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione dei beni sotto sequestro. Alla gestione dei beni sequestrati e confiscati sopperisce la normativa dettata dal D.Lgvo 159/2011 (Capo I e Capo II del titolo III) in cui sono già previste le modalità e gli adempimenti cui è deputato l'amministratore giudiziario nonché le fasi procedurali e i provvedimenti di prevenzione ostativi ad una dispersione del patrimonio e sulla eventuale destinazione dei beni stessi che possono essere adottati dal giudice nominato. *Le disposizioni perfezionano l'iter procedurale già previsto dalla normativa del codice antimafia ed introducono nuovi elementi di prevenzione relativi alla salvaguardia del patrimonio di enti, società o aziende per i quali si sia paventato il rischio di commistione con interessi di stampo mafioso o per cui sussistano sufficienti indizi di forme di intimidazione o di assoggettamento come previste dall'art. 416 bis c.p., ai fini di garantire l'ordinaria attività d'impresa e tutelare i lavoratori che ivi prestano servizio. Trattandosi di un ampliamento degli aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia già contemplati e disciplinati, si conferma l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto dette attività sono già istituzionalmente svolte dagli organi di questa Amministrazione. Inoltre, si rappresenta che all'amministratore giudiziario, scelto dal giudice tra i professionisti iscritti nell'Albo istituito con D.Lgvo n. 14 del 2010, non sono corrisposti i compensi previsti sulla base dei criteri fissati nel regolamento attuativo dell'albo stesso, previsti dal D.P.R. 177/2015. L'espletamento delle attività connesse, potranno essere adeguatamente fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sulla missione 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*

**ARTICOLO 11 (Controllo giudiziario delle aziende).** La norma introduce l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria", nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Si tratta di un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria territorialmente competenti, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale. Il controllo giudiziario viene adottato dal tribunale per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre con possibilità di revoca anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario eventualmente nominato e, ove ne ricorrano i presupposti, con adozione di altre misure di prevenzione patrimoniali. *Si assicura che dalla norma in esame non si evincono profili di carattere finanziario per la parte di competenza di questa Amministrazione, per la quale si rinvia in relazione agli adempimenti relativi alla vigilanza, a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

**ARTICOLO 12 (Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).** La norma introduce una serie di disposizioni con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. A tale riguardo viene indicato che i dirigenti degli uffici giudiziari possano adottare provvedimenti organizzativi per la trattazione e la definizione dei procedimenti con tempestiva comunicazione degli stessi al consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura. Ai procedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, qualora l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e, costui ne faccia tempestiva richiesta, è consentito partecipare al dibattimento a distanza, tramite videoconferenza, secondo la previsione delle modalità di cui all'articolo 146 disposizioni di attuazione al c.p.p.

*Le attività delineate nella disposizione in esame sono già disciplinate dalla vigente normativa in tema di trattazione delle cause penali. Si tratta di meglio calendarizzare le scadenze processuali*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*mediante il ricorso a specifici criteri organizzativi nonché della possibilità di avvalersi di tecniche procedurali previste dalla vigente legislazione per altre materie di ampio eco sociale (processi per terrorismo o strage) e che rientrano nelle ordinarie attività istituzionali, per cui si rimanda a quanto già rappresentato in ordine all'articolo 2 della presente relazione.*

**ARTICOLO 13 (Amministrazione dei beni sequestrati).** La norma interviene sulle disposizioni del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Vengono previste una serie di attività a carico degli amministratori giudiziari scelti tra gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari stessi. Ad un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno) è demandata l'individuazione della normativa per stabilire le modalità di gestione derivanti dall'amministrazione di beni immobili sequestrati. *Pertanto, dall'esame della disposizione non derivano effetti di natura finanziaria trattandosi solo di modifiche di carattere procedimentale.*

**ARTICOLO 14 (Gestione di beni e aziende sequestrati).** La norma modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Viene compiutamente descritta l'attività che viene svolta dall'amministratore giudiziario in ordine alla gestione di beni e aziende sequestrate, svolta in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Trattasi di attività istituzionalmente previste, esercitate dall'amministratore giudiziario sotto la vigilanza sia dell'Agenzia che del Tribunale territorialmente competente ai quali il citato pubblico ufficiale deve fornire rendicontazione. *Si assicura che dalla norma in esame non emergono profili di carattere finanziario per la parte di competenza di questa Amministrazione, per la quale si rinvia a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

### **ARTICOLO 15 (Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati).**

La norma introduce l'articolo 41 bis del D.Lgvo 159/2011 che prevede strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Si tratta di strumenti volti al sostegno ed alla valorizzazione delle aziende sequestrate al fine di riportare la legalità in attività aziendali non totalmente compromesse da capitali o da metodi illeciti.

Si rappresenta che le previsioni di cui al presente articolo sono già inserite nella legge 28 dicembre 2015 (commi dal 195 al 198) "Legge di stabilità 2016" e alle stesse è stata data attuazione con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti alle imprese.

Infine, per quanto di competenza di questa Amministrazione, il comma 13 dell'articolato prevede la possibilità, da parte del tribunale, di impartire direttive per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa in stato d'insolvenza che abbia concrete prospettive di prosecuzione della propria attività. Si tratta di una norma tesa alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio aziendale posto sotto sequestro o confisca, rispondente a finalità socio-economiche per garantire l'integrità degli ordinari livelli occupazionali. Il Tribunale fallimentare nell'ambito delle proprie competenze ed attività istituzionali e secondo la previsione legislativa dell'articolo 2 del D.Lgvo 270/1999, già esercita le funzioni di organo di controllo delle grandi imprese in stato d'insolvenza che possono essere ammesse alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria. Di conseguenza, l'inclusione nell'ambito delle competenze del citato organo giurisdizionale anche di aziende e società di minori dimensioni che abbiano avuto collegamenti o subito intimazioni dalla criminalità organizzata di stampo mafioso non comporta un ampliamento di competenze e attività che, pertanto, *potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sulla missione 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*



# *Ministero della Giustizia*

**GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria**

## **ARTICOLO 20** *(Regime fiscale e oneri economici).*

La disposizione in esame sostituisce il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevedendo che qualora il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario si evidenzia che la disposizione non determina effetti, trattandosi di una precisazione procedurale che non innova nella sostanza la disciplina vigente.*

**ARTICOLO 21** *(Disposizioni generali per la tutela dei terzi).* La norma interviene in materia di tutela dei terzi. Tali modifiche sono volte a superare al cune criticità esistenti, con particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali. *Non si ravvisano profili diretta competenza per questa Amministrazione.*

## **ARTICOLO 22** *(Accertamento dei diritti dei terzi).*

La norma prevede una serie di disposizioni volte ad accertare i diritti vantati dai terzi quali la presentazione da parte dell'amministratore giudiziario dell'elenco nominativo di tutti i creditori con indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze. Viene, altresì, disciplinata in modo più rigoroso, la presentazione delle istanze tardive da parte dei creditori, attraverso un maggiore coinvolgimento dell'amministratore giudiziario che, oltre alla disamina delle domande, redige un progetto di stato passivo. Si interviene, altresì, sulla vendita e liquidazione dei beni, demandando alla Agenzia, il pagamento dei creditori ammessi al passivo. La stessa Agenzia, ha il compito di redigere il progetto



# *Ministero della Giustizia*

## **GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria**

di pagamento dei crediti a seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca. *Per quanto di competenza di questa Amministrazione, si deve ricordare come tutte le fasi del procedimento, ivi compresa l'opposizione all'ammissione del credito siano attribuite alla cognizione del Tribunale misure di prevenzione, mentre per il giudizio d'impugnazione è competente la sezione civile della Corte di Appello del distretto della sezione specializzata o del giudice competente sulla confisca. Anche in tal caso, si tratta di ordinarie attività svolte dall'organo giurisdizionale ad hoc deputato e, pertanto, le stesse e gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente come menzionato all'articolo 2 del provvedimento in esame, cui si rimanda integralmente.*

### **ARTICOLO 23 (Rapporto con le procedure concorsuali).**

La norma, in caso di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, prevede la possibilità per l'amministratore giudiziario, e prima che intervenga la confisca definitiva, di presentare al Tribunale fallimentare competente, la domanda per l'ammissione al concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Nel caso di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, viene affidata al giudice delegato del Tribunale, la verifica dei crediti con riferimento ai beni assoggettati al sequestro. *La norma ha natura procedimentale e dalla stessa non si rinvergono profili di natura finanziaria.*

### **ARTICOLO 24 (Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).**

La norma inserisce la previsione che attribuisce valore anche alla fattispecie di pericolo infiltrativo al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale. *La disposizione comportando un mero ampliamento nell'ambito del codice penale dell'ipotesi di pericolo infiltrativo. Trattandosi di norma di contenuto prettamente sostanziale, la stessa non produce effetti di natura finanziaria.*



# *Ministero della Giustizia*

## **GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria**

**ARTICOLO 25** (*Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*).

La disposizione in esame incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. *Trattasi di norma relativa alla riorganizzazione del predetto organismo, avente una propria entità e gestione autonoma, nell'ambito delle risorse assegnate ordinariamente a legislazione vigente.*

**ARTICOLO 26** (*Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 25- quinquies e 25- duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2011, n.231*).

La norma introduce una nuova previsione inerente l'applicazione della misura patrimoniale della confisca obbligatoria anche alle cose che servono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa. In relazione al sequestro di aziende, viene prevista la nomina di un amministratore giudiziario da parte del giudice scelto tra gli iscritti al relativo albo. Viene previsto, altresì, che vengano applicate le norme del Codice antimafia relative all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati e che sia assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai procedimenti nei quali vi siano beni sequestrati in funzione della confisca allargata. *Si assicura che dalla norma in esame non emergono profili di carattere finanziario per la parte di competenza di questa Amministrazione, per la quale si rinvia a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

**ARTICOLO 27** (*Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356*).



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

La norma interviene in materia di confisca cosiddetta allargata estendendo, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Si prevede che il giudice competente ad emettere il provvedimento di sequestro e confisca - dopo l'irrevocabilità della sentenza - sia il giudice della esecuzione. Infine, viene disciplinato il regime della confisca allargata che rimane confermata anche a seguito di estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio. *La disposizione, pur presentando carattere contenutistico, estende la possibile platea di reati per i quali è prevista la confisca allargata e contribuisce a determinare un maggior gettito a favore della finanza pubblica, sebbene, allo stato, tale entrata non sia quantificabile.*

**ARTICOLO 28 ( Modifiche all'articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare).**

La norma prevede l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale. La disposizione contempla poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Inoltre si delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi espressamente individuati. Si disciplina infine la procedura di adozione del decreto legislativo. Sullo schema di decreto sono chiamate ad esprimersi entro 60 giorni dal deferimento le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato. *L'istituzione dei collegi e delle sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le predette attività non danno luogo alla*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*costituzione di nuovi organismi o nuovi uffici trattandosi di una mera revisione dei profili organizzativi; a tale scopo, potranno essere utilizzate le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sulla missione 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*

### **ARTICOLO 29 ( *Delega al governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate*).**

La norma prevede una specifica delega al Governo per l'adozione di disposizioni su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Le norme devono, in particolare, prevedere incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva; misure per l'emersione del lavoro irregolare nonchè per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro; la salvaguardia dell'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite mediante una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e mediante adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea. *Stante il carattere di natura meramente giuslavoristica tesa a ristabilire opportune garanzie previdenziali ed assistenziali a tutela dei lavoratori delle imprese sottoposte alla presente disciplina, non si rilevano profili di competenza di questa Amministrazione.*

### **ARTICOLO 30 ( *Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*).**

La norma detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che entro 30 giorni il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Si prevede inoltre che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi.

Infine entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma. *La norma in esame ha natura attuativa del provvedimento in oggetto e, pertanto, nulla si ha da osservare riguardo alla sua formulazione anche in funzione di possibili risvolti finanziari.*

### **ARTICOLO 31 (disposizioni transitorie)**

La norma dispone per il regime transitorio anteriore all'applicazione del presente disegno di legge, rimandando alle disposizioni di cui al D.Lgvo 159/2011.

### **ARTICOLO 32 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n.228).**

La disposizione interviene con una norma di interpretazione autentica sulla questione relativa all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 sulla tutela dei terzi per i procedimenti di prevenzione iniziati prima del 13 ottobre 2011 (non disciplinati dal decreto legislativo n. 159/2011). Le disposizioni della legge di stabilità 2013, oggetto di interpretazione, escludono la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia. Tale disciplina speciale viene estesa anche ai beni confiscati in base alla confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia). *La norma prevedendo la inapplicabilità delle disposizioni della Legge 228/2012 ad ipotesi anteriori alla sua entrata in vigore, riveste natura prettamente procedimentale e, al riguardo, non si rilevano effetti finanziari per quanto di competenza di questa Amministrazione.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

24 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato